



**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE
PERSONE CON DISTURBO MENTALE**

Contratto tra l'Azienda regionale della salute (ARES) e la Struttura sanitaria deno-
minata VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. per gli anni 2024/2025/2026.

CIG: B03ABEA5E6

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero del-
la Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Gene-
rale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in
forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica
presso la medesima, da una parte

e

la Società VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. (di seguito denominata Struttura), C.F. e
P.Iva 02371190907 con sede legale in OLBIA in VIA MALPIGHI N.1 07026 e sedi
operative:

- Struttura CASA SABINA sita in Pattada (SS) in frazione Sos Alinos
SS128 SNC 07016;
- Struttura TAVOLARA sita in Loiri Porto San Paolo (SS) in Viale
Dante Alighieri SNC 07020;

nella persona del Legale rappresentante, CASILLO GIUSEPPE C.F.
CSLGPP78R05L259J, dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che
l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in



capo all'ARES ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;

- che in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30.12.2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla

revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzati-

vi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sa-

nitare e socio-sanitarie;

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con disturbo men-

tale è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 53/8 del 29.12.2014, n.

66/22 del 23.12.2015, n. 25/31 del 22.05.2018 n. 64/11 e 64/22 del 28.12.2018,

52/29 del 23.12.2019, 11/15 del 11.03.2020, n. 13/12 del 09.04.2021, n. 23/32 del

22.06.2021, n. 21/18 del 22.06.2023, e ss. mm. ii. che, complessivamente, defini-

scono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli

accreditamenti, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con disturbo mentale con

Provvedimenti:

- Unico SUAPE n. 4 del 15/04/2024 Unione del Logudoro del Comune di Pattada

- Unico SUAPE n. 298 del 07/06/2024 Unione dei comuni Riviera di Gallura;

ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizio-

ni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra sog-



getti erogatori privati e ARES.

- Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);

- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario, tenuto conto dei valori massimi stabiliti dal sistema tariffario regionale, nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ARES, le ASL, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso alle prestazioni

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accREDITamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio



dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante del-



la medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi" di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione



dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, chiedere ai competenti Servizi delle ASL di procedere ad effettuare i controlli inerenti il mantenimento, da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora la ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del DL 112 del 25.06.2008 e ss. mm. i.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 7 - Tipologia e volumi - Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e le modalità indivi-



duate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate contrattualizzate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno, la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia-



no ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio, verifiche di appropriatezza

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 9 - Appropriately clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare ri-



guardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo per la Salute Mentale (SISM) - nell'ambito della rete telematica regionale in fase di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla Struttura e può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base al sistema tariffario onnicomprensivo anche dell'IVA, se dovuta, suscettibile di eventuali aggiornamenti, così come definito nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. Il predetto sistema tariffario regionale rappresenta il valore massimo di remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della tariffa giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio,



quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso,



nei limiti sopra indicati, la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un massimo di 10 giorni durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2024: € 852.640,00 (ottocentocinquantaduemilaseicentoquaranta/00);

Anno 2025: € 908.120,00 (novecentottomilacentoventi/00);

Anno 2026: € 916.880,00 (novecentosedicimilaottocentottanta/00).

Nei limiti del budget di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del budget complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

Nell'allegato Y il budget di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato



nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dai DSMD.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
- da parte della ASL competente che ha effettuato l'inserimento in struttura: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulla modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti e la regolare attuazione dei programmi terapeutici riabilitativi.

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico alla ASL.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli



importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate con importi pari o inferiori sulla base delle alle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità



tà che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da congruare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle



somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget

contrattualizzato da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto

salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documen-

tazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli in-

teressi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente

al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione

di detti interessi da parte della Struttura privata interessata.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli

sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e

della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del

fatturato del periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale per la macro-area

della salute mentale, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla ti-

pologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il

primo semestre di attività, ai sensi dell'art. 7 del presente contratto, sulla necessità

di incrementare o ridurre le giornate programmate, sia in presenza di significative

variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diret-

ta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo presente contratto al presente contratto l'ARES potrà



determinare un eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Per la Struttura Casa Sabina gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 fino al 31/12/2026 ad eccezione della Struttura Tavolara per la quale gli effetti del contratto decorrono dal 19/11/2024. È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;



d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla

Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione

di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà

all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di catego-

ria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,

l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura e ed eventualmente

dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere

alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre

che della entità della violazione, diffidare la Struttura e alla regolarizzazione, asse-

gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per

provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai

sensi dell'art. 2, parte I del DPR 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a re-

gistrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa

allegata al DPR del 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e

a carico della struttura erogante.



Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 19 del DPR n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21 – Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.
Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori.
Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa,



suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di pro-
fili assistenziali.

Articolo 10. Debito informativo.

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei con-
fronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e
del SSN.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia al-
le norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e pe-
nale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Giuseppe Casillo



ALLEGATO Y AL CONTRATTO anni 2024-2026

Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale - ADULTI

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
VILLA SAN GIUSEPPE – Casa Sabina	SRP1 Adulti	429.240,00 €	429.240,00 €	429.240,00 €
VILLA SAN GIUSEPPE – Casa Sabina	SRP2 Adulti	365.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €
VILLA SAN GIUSEPPE – Casa Sabina	SRP3 Adulti	35.040,00 €	35.040,00 €	35.040,00 €
VILLA SAN GIUSEPPE – Tavolara*	SRP3 Adulti	23.360,00 €	78.840,00 €	87.600,00 €
totale complessivo		852.640,00 €	908.120,00 €	916.880,00 €

Il budget assegnato alla Struttura Tavolara sita il Loiri Porto San Paolo* per l'anno 2024 è stato calcolato considerando il periodo di effettiva attività della Struttura (4 mesi su 12 a partire dalla pubblicazione del Piano di acquisto di cui alla Delibera ARES 260/2024) così come previsto dalla DGR 5/43 del 23/02/2024, mentre per il 2025 e il 2026 è stato preso in considerazione l'intero anno.

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi erogabili calcolati in base a quanto previsto all'accreditamento per ciascun livello.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CASA SABINA - VILLA SAN GIUSEPPE SRL
SEDE LEGALE	OLBIA (SS), VIA MAPLIGHI N.1
SEDE OPERATIVA	PATTADA (SS), SS 128 LOC SOS ALINOS

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
MRUTTL49E19L153L	MURA	ATTILIO	MEDICO CHIRURGO	18	RESP SANITARIO/PSICHIATRA	PSICHIATRIA	P.IVA/COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	
CBDGMR87B14G015H	CUBEDDU	GIANMARCO	AMMINISTRATIVO	38	COORDINATORE		ANASTE/TEMPO IND.	
PSCNLC85C61I452D	PISCHEDDA	ANGELA CHIARA	PSICOLOGA	18	PSICOTERAPEUTA		P.IVA/COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	
DNECLD84H57G203O	DEIANA	CLAUDIA	ASSISTENTE SOCIALE	10	ASSISTENTE SOCIALE		ANASTE/TEMPO IND.	
FRARKE92M62G203U	FRAU	ERIKA	TERP	38	TERP		COOP SOC/TEMPO IND.	
SCDGNN78C42G203N	SCODINO	GIOVANNA	EDUCATRICE	38	EDUCATRICE		COOP SOC/TEMPO DET	
MGGNLT86T46I452E	MUGGIOLU	NICOLETTA	EDUCATRICE	38	EDUCATRICE		COOP SOC/TEMPO IND.	
PSCMHL98S70G203D	PISCHEDDA	MICHELA	PSICOLOGA	38	EDUCATRICE		COOP SOC/TEMPO IND.	
PRSLDN72S50F979Y	PIRAS	LOREDANA	EDUCATRICE	38	EDUCATRICE		COOP SOC/TEMP DET	
RUIRSL96M44F979R	RUIIU	ROSSELLA	EDUCATRICE	38	EDUCATRICE		COOP SOC/TEMPO DET	
CNAMSS81B68G203D	CANU	MARIASSUNTA	EDUCATRICE	5	EDUCATRICE		ANASTE/TEMPO IND.	
LSILSN98E71G203K	LISAI	ALESSANDRA	OSS	38	OSS	OSSS	COOP SOC./ TEMPO DET	
SDDLUC66R58D888E	SEDDA	LUCIA	OSS	38	OSS	OSSS	COOP SOC./TEMPO IND.	
SNNLRA86M45G203M	SANNA	LAURA	OSS	38	OSS	OSSS	COOP SOC./TEMPO IND.	
SRRMRA84P53G203J	SERRA	MARIASSUNTA	OSS	38	OSS		COOP SOC./TEMPO DET	
PLGGCM99P04F979F	PULIGHEDDU	GIACOMO	OSS	38	OSS		COOP SOC./TEMPO IND.	
TLBMNL87R41Z129Y	TULBURE	MANUELA	OSS	38	OSS		COOP SOC./TEMPO IND.	
SLRDNL90E15G203X	SALARIS	DANIELE	OSS	38	OSS		COOP SOC./TEMPO IND.	
JNINRM88L56Z129D	JIANU	ANDREEEA MIRONA	INFERMIERA	38	INFERMIERA		COOP SOC./TEMPO IND.	
FNANLM87B18Z129U	FAINA	NICOLAE MARIUS	INFERMIERE	35	INFERMIERE		COOP SOC./TEMPO IND	
FNANDR88S68Z129U	FAINA	OANA ANFREEA	INFERMIERA	18	INFERMIERA		COOP SOC./TEMPO IND	
BRNBNM62P63A271L	BRONDI	BRUNA	INFERMIERA	7	INFERMIERA		COOP SOC./TEMPO IND	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	TAVOLARA VILLA SAN GIUSEPPE - SRP3 ADULTI
SEDE LEGALE	OLBIA (SS), VIA MALPIGHI N°1
SEDE OPERATIVA	LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), VIALE DANTE ALIGHIERI SNC

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
FDDFNC54D05D334F	FODDE	FRANCESCO	MEDICO CHIRURGO	2	RESP. SANITARIO	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	
CNAMSS81D68G203B	CANU	MARIASSUNTA	EDUCATRICE	10	EDUCATRICE		INDETERMINATO	
HDAHFD87M71Z330B	AHADAOU	HAFIDA	EDUCATRICE	38	EDUCATRICE		INDETERMINATO	
PAUNLC63T52I751G	PAU	ANNA LUCIA	EDUCATRICE	38	EDUCATRICE		INDETERMINATO	
FRNGPP79E52G147Q	FARINA	GIUSEPPINA	PSICOLOGA	31	EDUCATRICE		COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	
NVRLZL74R66Z611D	NAVARRETE	LUZ ZELINDA	OSS	38	OSS		DETERMINATO	
CLLFNC86R48F979B	CILLA	FRANCESCA	OSS	38	OSS	OSSS	INDETERMINATO	
BRSSNM88D53Z129R	BORS	SORINA MADALINA	OSS	38	OSS	OSSS	INDETERMINATO	
CNASRA80H60G203C	CANU	SARA	OSS	38	OSS		INDETERMINATO	
FRNGPP79E52G147Q	FARINA	GIUSEPPINA	PSICOLOGA	6	PSICOTERAPEUTA		COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	
BRNBNM62P63A271L	BRONDI	BRUNA	INFERMIERA	33	INFERMIERA		INDETERMINATO	
FNANLM87B18Z129U	FAINA	NICOLAE MARIUS	INFERMIERA	5	INFERMIERA		INDETERMINATO	
DRGNRC83P53Z129R	DRAGOMIR	ANDREEA CARMER	INFERMIERA	32	INFERMIERA		INDETERMINATO	
PGGNNN71S55E646A	PUGGIONI	ANTONIA ANGELA		24	ADDETTA PULIZIE		DETERMINATO	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura